



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

ATERP - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale

ultimo aggiornamento: 25/10/2017

Normativa regionale

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 pag. 3
"Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (art. 2) pag. 21
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)

Regolamenti e delibere

Deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 2 marzo 2016 pag. 24
Approvazione Statuto e definizione adempimenti di natura contabile

Statuto dell'ATERP (allegato alla Deliberazione n. 66 del 02.03.2016) pag. 28

Deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 29 aprile 2016 pag. 38
Adempimenti per l'operatività dell'ATERP

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 9 maggio 2016 pag. 41
Istituzione dell'ATERP quale ente ausiliario della Regione Calabria in materia di edilizia residenziale pubblica

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(BUR n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 18 dicembre 2013, n. 51, 30 dicembre 2013, n. 56, 7 luglio 2014, n. 11, 27 aprile 2015, n. 11, 31 dicembre 2015, n. 34, 27 dicembre 2016, n. 43 e 6 aprile 2017, n.8)

Art. 1

(Finalità del riordino)

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
 - b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
 - d) rifunionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.
2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.
3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2

(Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti)

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.
2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:
 - a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;

- b) Fondazione Field istituita dalla legge regionale 26 giugno 2003, n.8;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27; aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), n. 11 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3

(Norme procedurali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti.
2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento.
3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
 - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
 - b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
 - c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;

- d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpate.
 6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:
 - a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
 - b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.
 7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.
 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.
 9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.
 10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.
 11. *Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo.*¹
 12. *I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.*²
 13. *Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.*³
 14. *Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.*⁴
 - 14 bis. *Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie in*

¹ **Comma sostituito dall'art. 1 , comma 1, lett. a) della l.r. 31 dicembre 2015, n. 34; precedentemente così recitava:** "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

² **Comma inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della l.r. 31 dicembre 2015, n. 34.**

³ **Comma inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della l.r. 31 dicembre 2015, n. 34.**

⁴ **Comma inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della l.r. 31 dicembre 2015, n. 34.**

*esenzione da qualsiasi diritto, emolumento o rimborso.*⁵

Art. 4

(Nomine, requisiti e compensi)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della legge 6 novembre 2012 n. 190, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.
3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5⁶

(Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale)

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.
4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere

⁵ Comma inserito dall'art. 12, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

⁶ L'art 2, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2015, n. 30 stabilisce che l'accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale si conclude entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il termine al 30 giugno 2016. (Vedi L.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)

esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

Art. 6

*(Organi del Consorzio regionale
per lo sviluppo delle attività produttive)*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:
 - a) il direttore generale;
 - b) il comitato di programmazione;
 - c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Il direttore generale:
 - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
 - a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
 - b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
 - c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7

(Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale)

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 3 *commi 11, 12, 13 e 14*⁷ per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria.
2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.
3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.
4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 27/1996 e s. m. i.
5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:
 - a) il direttore generale;
 - b) il comitato di indirizzo;
 - c) *il revisore unico*.⁸
6. *Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).*⁹
7. Il direttore generale:
 - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;

⁷ **L' art. 1 , comma 1, lett. c) della l.r. 31 dicembre 2015, n. 34** **sostituisce le parole "della presente legge" con le parole " commi 11, 12, 13 e 14".**

⁸ **Lettera sostituita dall' art. 14, comma 1, lettera a) della l.r.27 aprile 2015, n. 11. Ulteriormente sostituita dall' art. 12, comma 3, della l.r. 27 dicembre 2016, n.43, precedentemente era così formulata: "c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti".**

⁹ **Comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 27 aprile 2015, n. 11. Interamente sostituito dall' art. 12, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2016, n.43, precedentemente così recitava: " 6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."**

- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.
8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.
9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico e gratuito.
10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.
11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto,¹⁰ approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 8¹¹

(Azienda Calabria Lavoro)

1. *(abrogato)*.¹²
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario¹³.
4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8¹⁴, e le seguenti:
- a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

¹⁰ **L'art. 14, comma 1, lettera c) della l.r. 27 aprile 2015, n. 11 elimina le parole "adottato dall'ATERP regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi,".**

¹¹ **L'art 2, comma 2, della L.r. 29 dicembre 2015, n. 30 stabilisce che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro si conclude entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il termine al 30 giugno 2016. (Vedi L.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)**

¹² **Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 6 aprile 2017, n. 8; precedentemente così recitava:** "1. All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003 n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo la procedura di cui all'articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive."

¹³ **L'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 6 aprile 2017, n. 8 sopprime le parole "per la realizzazione delle procedure di accorpamento ai sensi del precedente articolo 3 della presente legge".**

¹⁴ **L'art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. 6 aprile 2017, n. 8 sopprime le parole "a seguito dell'incorporazione".**

- b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;
- c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.
5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.
6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

Art. 9

(Ente per i Parchi marini regionali)

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico-operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.
3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alle leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n. 12/2008 e n. 13/2008.
4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.
5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
8. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 10¹⁵

(Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione)

1. *La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.*
2. *La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015¹⁶, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.*

Art. 11

(Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento *generale* recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

«6. Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

- a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
- b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti

¹⁵ **Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 17, della l.r. 30 dicembre 2013, n. 56; precedentemente così recitava:** «1. *La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.* 2. *La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari».*

¹⁶ **L'articolo 3, comma 1, della l.r. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «entro il 30 giugno 2014» con le parole «entro il 31 dicembre 2015».**

- supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.».
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«6 bis. È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica.»
 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 4. Fincalabra, socio unico della società «Calabria impresa e territori s.r.l.», deve provvedere alla messa in liquidazione della società «Calabria impresa e territori s.r.l.». L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il *31 dicembre 2014*¹⁷, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società «Calabria impresa e territori s.r.l.» posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il *loro*¹⁸ trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società.

Art. 12

(Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.)

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13

(Agricoltura, montagne e foreste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione,

¹⁷ L'art. 5, comma 18, lett. a), della l.r. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce le parole «31 dicembre 2013» con le parole «30 giugno 2014». Successivamente l'art. 3, comma 2, della l.r. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «concludersi entro il 30 giugno 2014» con le parole «concludersi entro il 31 dicembre 2014».

¹⁸ Parola aggiunta dall'art. 5, comma 18, lett. b), della l.r. 30 dicembre 2013, n. 56.

nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

3. Sono abrogati i commi 6 bis, 6 ter dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14

(Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.)

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15

(Approvazione degli atti fondamentali degli enti)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). e s.m.i.;
 - d) programma annuale delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
 - f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) alienazione e acquisto di immobili;
 - h) accensione di mutui e prestiti.
2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.
3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Art. 16

(Attività di indirizzo, controllo e vigilanza)

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.
2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:
 - a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17

(Finanziamento delle attività)

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli articoli da 3 a 9 della presente legge.
2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:
 - a) contributi ordinari della Regione;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
 - d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
 - e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;

- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
 - g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.
4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18

(Risorse umane e strumentali)

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.
2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19

(Controllo di gestione e sistemi contabili)

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Art. 20

(Revoca e scioglimento)

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa

deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21

(Adozione degli statuti e dei regolamenti)

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 20/1999)

1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a) il comitato regionale d'indirizzo;
- b) il direttore generale;
- c) il revisore unico dei conti.»

b) sono abrogati gli articoli 9bis, 9ter, 9quater, 9quinqes;

c) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

- a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) l'assessore all'ambiente;
- c) l'assessore alla sanità;
- d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato»

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i

poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:
 - a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
 - b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
 - c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
 - e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
 - f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
 - g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
 - h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
 - i) la stipula di contratti e convenzioni;
 - j) le relazioni sindacali;
 - k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:
 - a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
 - b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.
7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)».

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
(Revisore unico dei conti)

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.
 2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
 3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
 4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.
 5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso».
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:
 - a) legge regionale 26 giugno 2003, n.8 *ad esclusione dell'articolo 20¹⁹*;
 - b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;
 - c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
 - d) leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n.12/2008 e n. 13/2008.

Art. 24
(Norma finanziaria)

¹⁹ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della l.r. 18 dicembre 2013, n. 51.

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 27/04/2015, n. 11 – (ART. 2)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Pubblicata nel B.U. Calabria 27 aprile 2015, n. 27.

(...)

**Art. 2 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali (12).
In vigore dal 28 aprile 2015**

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 (11).

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla

Regione negli Enti di cui al comma 1.

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

(11) La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della *L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, come previsto dall'*art. 2, comma 1*, della medesima legge.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre - 15 dicembre 2016, n. 266 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(...)



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 66 della seduta del 02/03/2016.

Oggetto: Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ex art.7 L.R. 24/2013 – Approvazione Statuto e definizione adempimenti di natura contabile.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____
Prof. Roberto Musmanno
Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____
Dirigente Generale

Dott. Ing. Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Iritano)

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 della legge regionale n.27 del 30.08.1996 ha disposto la trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) prevedendo l'istituzione di una Azienda in ciascuna delle 5 province della Calabria;
- l'art. 7 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013 ha previsto l'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, quale ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disciplinandone le competenze e gli organi;
- la legge regionale n. 34 del 31 dicembre 2015 ha:
 - a) modificato l'articolo 3 della citata legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013, sostituendo il comma 11 con il seguente testo:

11. "Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4, 6 del presente articolo";
 - b) aggiunto i commi 12, 13 e 14 che recitano testualmente:
 - *"12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.*
 - *13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.*
 - *14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali".*
- Con la DGR n. 2 del 18.01.2016 è stato inviato lo Statuto dell'ATERP Unica alla Commissione consiliare al fine di acquisirne l'obbligatorio parere;
- la Competente Commissione Consiliare con parere n. 14/10 del 15.02.2016 si è pronunciata positivamente sullo statuto condizionatamente alle modifiche indicate nello stesso parere

CONSIDERATO che per dare piena attuazione alla suddetta normativa occorre:

- 1) approvare, definitivamente, lo statuto dell'ATERP Unica;
- 2) definire gli aspetti procedurali relativi all'adozione, da parte dell'ATERP Unica, degli schemi contabili, per come definiti dal D.Lgs. 118/2011.

CONSIDERATO che, al fine dell'immediata adozione del bilancio di previsione dell'ATERP unica 2016/2018, occorre procedere con immediatezza, alla definizione:

- della situazione economico e patrimoniale iniziale dell'ATERP unica, derivante dal consolidamento dei dati finanziari delle cinque ATERP alla data del 31.12.2014, da aggiornarsi, con le risultanze contabili al 31 dicembre 2015, definite alla luce dei nuovi principi contabili sull'armonizzazione dei bilanci;
- dell'elenco dettagliato dei residui attivi e passivi, per come risultanti dai rendiconti di gestione 2014 delle cinque ATERP, ridefinito in seguito alla procedura del riaccertamento straordinario, ex art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
- della lista dei residui parenti delle suddette ATERP;
- delle schede individuali dei dipendenti delle cinque ATERP, necessarie per le attività di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contabile, circa la definizione e gestione della spesa del personale;

- una ricognizione del contenzioso al 31.12.2015 relativamente alle sentenze esecutive e/o definitive di condanna da cui derivano esposizioni debitorie sul bilancio dell'Aterp

VISTO il parere, in atti, della competente Commissione Consiliare, inerente l'adozione dello Statuto della istituenda Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, ex comma 11 dell'art. 7 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013;

VISTI gli articoli 3 e 7 della L.R. n. 24 del 16/05/2013 e s.mm.ii;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle specifiche disposizioni di legge;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore alle Infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. **DI APPROVARE** definitivamente, lo Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, riportato nell'allegato A alla presente deliberazione che recepisce integralmente le modifiche apportate nella commissione consiliare come indicato in premessa
2. **DI DEMANDARE**, altresì, al Commissario Straordinario, l'adozione del bilancio unico di previsione dell'ATERP unica regionale per il periodo 2016/2018, secondo gli schemi e i principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011, entro e non oltre giorni 30, decorrenti dalla data di adozione del presente atto deliberativo, provvedendo a riguardo alla propedeutica definizione:
 - della situazione economico e patrimoniale iniziale dell'ATERP unica, derivante dal consolidamento dei dati finanziari delle cinque ATERP alla data del 31.12.2014, da aggiornarsi, con le risultanze contabili al 31 dicembre 2015, definite alla luce dei nuovi principi contabili sull'armonizzazione dei bilanci;
 - dell'elenco dettagliato dei residui attivi e passivi, per come risultanti dai rendiconti di gestione 2014 delle cinque ATERP, ridefinito in seguito alla procedura del riaccertamento straordinario ex art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
 - della lista dei residui perenti delle suddette ATERP;
 - delle schede individuali dei dipendenti delle cinque ATERP, necessarie per le attività di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contabile, circa la definizione e gestione della spesa del personale;
 - una ricognizione del contenzioso al 31.12.2015 relativamente alle sentenze esecutive e/o definitive di condanna da cui derivano esposizioni debitorie sul bilancio dell'Aterp
3. **DI RICHIEDERE**, richiamato l'articolo 5 comma 12 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Calabria, all' UBI Banca l'apertura di un conto corrente per la gestione del servizio di tesoreria intestato all'ATERP UNICA REGIONALE quale Ente strumentale della Regione Calabria

4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente
5. **DI NOTIFICARE** il presente atto, per il tramite della Segreteria di Giunta, al Commissario Straordinario ATERP.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10 MAR. 2016 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

allegato alla deliberazione
n° 66 del 07.03.2016

STATUTO DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA REGIONE CALABRIA

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica

1. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (nel seguito più brevemente ATERP), istituita con Legge Regionale n. 24/2013, mediante accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla Legge Regionale n. 27/1996, è un Ente pubblico non economico, con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria di natura tecnico-operativa in materia di edilizia residenziale pubblica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Articolo 2 - Sede e articolazione

1. L'ATERP ha sede legale e amministrativa nella città di Catanzaro ed è articolata in distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia.

Articolo 3 - Attività e finalità istituzionali

1. L'ATERP persegue i fini determinati dalle leggi nazionali e regionali esistenti in materia di edilizia residenziale pubblica e informa la sua azione amministrativa ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta Regionale.
2. L'ATERP per la realizzazione delle proprie finalità provvede:
 - a) a elaborare proposte in ordine alla destinazione e alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica e cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica per rispondere alle esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche svantaggiate;
 - b) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata agevolata e convenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed extra residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati destinati alla locazione permanente alle fasce sociali più deboli, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana e ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari o nazionali; a effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, a istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) a gestire e controllare, su delega della Regione, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali, interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata realizzati con contributi pubblici, nonché la gestione e il controllo, anche attraverso convenzioni con gli enti locali, degli alloggi sociali di cui alla Legge Regionale n. 36/2008, di ricovero temporaneo, alberghiero notturno e diurno con esclusione dei pasti, per le famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, per le quali siano in definizione le procedure di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché di quei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni inagibili e/o pericolanti in esecuzione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, e ancora per chiunque necessiti di trasferirsi nella Regione, temporaneamente per motivi di lavoro, studio, ricerca o per assistenza a un familiare per motivi di salute o altro;
 - d) a progettare, partecipare, attuare programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati e/o attuare opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati, nonché di recuperare e riadattare immobili confiscati alle mafie ai fini dell'accoglienza, dell'inclusione e partecipazione sociale delle categorie svantaggiate in coordinamento con soggetti del terzo settore;

- e) a gestire il patrimonio proprio e quello a essa affidato da altri enti pubblici, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrando nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale nonché all'eventuale alienazione del patrimonio di proprietà ai sensi della normativa regionale vigente;
- f) ad acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, beni immobili, terreni edificabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d), e) del presente comma, con facoltà di alienarli;
- g) a stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori, anche operanti nel campo del sociale, per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere b), c), e), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;
- h) a svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore di operatori pubblici e privati;
- i) a svolgere attività di ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa, anche con l'ipotesi di sostituzione edilizia, ai fini della riqualificazione sociale e ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative;
- j) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- k) a formulare proposte al Dipartimento Regionale competente sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sui programmi di riqualificazione urbana;
- l) ad aderire a raggruppamenti, associazioni regionali e/o nazionali che abbiano come fine la promozione di interessi dell'ATERP;
- m) a realizzare piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio e l'efficientamento energetico e l'eliminazione di materiali di costruzione pericolosi e/o nocivi per la salute;
- n) a erogare servizi di assistenza e consulenza tecnica e amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, e a svolgere l'attività e la gestione di servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
- o) a realizzare, acquistare o recuperare, con risorse proprie, unità immobiliari a uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato o alla vendita a prezzi calmierati, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali;
- p) a eseguire interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nonché alla gestione degli stessi immobili;
- q) a verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività aziendali avvalendosi di un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- r) a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio, i dati relativi agli interventi di edilizia residenziale e quanto altro previsto dalla normativa sulla trasparenza;
- s) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

Articolo 4 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, riguardante l'utilizzo dei beni e delle risorse gestiti, predisposto dal dirigente competente e avente i contenuti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è adottato dal Direttore Generale e viene aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.
2. Il Programma viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ATERP.

TITOLO II - ORGANI DELL'ATERP

Articolo 5 - Individuazione degli organi

1. Sono organi dell'ATERP:

- a) il Direttore Generale;
 - b) il Comitato di Indirizzo;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi di cui al comma 1 rimangono in carica per la durata di tre anni.

Articolo 6 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24.
2. Il Direttore Generale è il rappresentante istituzionale e legale dell'ATERP, l'amministratore unico che sovrintende all'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale.
3. All'individuazione del Direttore Generale si provvede secondo la disciplina contenuta nell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001 nonché nelle altre disposizioni di legge previste in materia.
4. Nel provvedimento di nomina sono indicati il compenso lordo e la durata dell'incarico, determinati in base alla normativa vigente. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'ATERP.
5. Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ATERP verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente Statuto. Il Direttore Generale è responsabile dunque della gestione e dei relativi risultati aziendali.
6. Il Direttore Generale, fermo restando la responsabilità di coordinamento della struttura e delle politiche dell'ATERP, può, con proprio provvedimento, delegare parte delle funzioni sopraindicate ad altri dirigenti e funzionari apicali.
7. Nello specifico, sono compiti del Direttore Generale quelli di seguito previsti, fatti salvi i poteri di approvazione attribuiti da disposizioni di legge a Organi della Regione Calabria in ordine agli atti dell'ATERP:
 - a) adottare lo Statuto dell'ATERP;
 - b) approvare i bilanci;
 - c) adottare la dotazione organica;
 - d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;
 - e) nominare il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo, previa manifestazione di interesse;
 - f) proporre alla Giunta Regionale per l'approvazione, sentito il Comitato di Indirizzo, i programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni nell'ambito del bilancio preventivo;
 - g) deliberare quant'altro previsto dallo Statuto per l'attività dell'ATERP;
 - h) svolgere le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - i) assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa e il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - j) formulare proposte in ordine alla destinazione e alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, mettendo in atto tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione di specifici programmi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
 - k) adottare i regolamenti di organizzazione disciplinando le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, proporre le variazioni alla dotazione organica e il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - l) assegnare gli obiettivi nonché le relative risorse umane, materiali e finanziarie ai dirigenti ATERP;
 - m) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
 - n) promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e di transigere;
 - o) svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - p) curare i rapporti con il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel settore;
 - q) approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - r) presentare alla Giunta Regionale annualmente una relazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - s) nominare il proprio sostituto nel caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - t) trasmettere al Presidente della Giunta Regionale i propri atti soggetti alla vigilanza;

- u) impartire disposizioni alla struttura dirigenziale preposta per la lotta all'abusivismo, previa consultazione dell'Osservatorio per la Trasparenza e la Legalità di cui all'art. 13 del presente Statuto, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
8. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze.
 9. Il contratto del Direttore Generale è firmato con il Direttore Generale del Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, può essere rinnovato una sola volta e può essere risolto, dopo la contestazione avviata ai sensi della Legge n. 241/1990, prima della scadenza nei seguenti casi:
 - in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - qualora vengano accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall'attività di gestione;
 - in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.

Articolo 7- Il Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così costituito:
 - a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
 - b) due componenti nominati dal Consiglio Regionale;
 - c) un componente nominato dall'ANCI Regionale.
2. La nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo è a titolo onorifico e gratuito ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24.
3. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità, non possono far parte del Comitato di Indirizzo e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
 - a) coloro che abbiano controversia pendente con l'ATERP o la Regione o che abbiano debiti o crediti verso l'ATERP o la Regione;
 - b) parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Regionali, incluso il Presidente, o di Assessori Regionali, del Direttore Generale o del Direttore Tecnico o del Direttore Amministrativo, nonché dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Regione;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano avuto parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATERP negli ultimi 10 anni;
4. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con decreto del Direttore Generale che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale.
5. In caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti del Comitato di Indirizzo si procede, con la stessa procedura seguita per la nomina iniziale alla sostituzione di un componente subentrante che resta in carica fino alla scadenza del Comitato di Indirizzo.
6. Il Comitato di Indirizzo esprime parere consultivo sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.
7. Le regole per il funzionamento saranno disciplinate da apposito regolamento interno da approvarsi da parte del Comitato di Indirizzo entro 30 giorni dalla sua costituzione.

Articolo 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24.

3. Nel provvedimento di nomina sono determinati il compenso lordo e la durata dell'incarico, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità, non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
 - a) coloro che abbiano controversia pendente con l'ATERP o la Regione o che abbiano debiti o crediti verso l'ATERP o la Regione;
 - b) parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Regionali, incluso il Presidente, o di Assessori Regionali, del Direttore Generale o del Direttore Tecnico o del Direttore Amministrativo, nonché dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Regione;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano avuto parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATERP negli ultimi 10 anni.
5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con decreto del Direttore Generale che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale;
6. In caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato, con la stessa procedura della nomina iniziale, un componente subentrante che resta in carica fino alla scadenza del Collegio dei Revisori.

Articolo 9 - Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico sono individuati, previo apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, aperto ai soggetti indicati all' art. 19 del d.lgs. n. 165/01 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in materia di edilizia residenziale pubblica. Gli incarichi sono conferiti prioritariamente al personale di ruolo dell' ATERP, nell'ottica del contenimento della spesa; solo in caso di assoluta indisponibilità di tali figure, gli incarichi potranno essere conferiti ad altri soggetti. Il conferimento avviene con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 10 - Avvocatura

1. L'Avvocatura dell'ATERP è collocata in posizione di staff al Direttore Generale per provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, attraverso la costituzione, la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio.
2. All'Avvocatura sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. n. 1578/1933, convertito nella Legge n. 36/1934 e successive modificazioni, dal R.D. n. 37/1934 e dalla Legge n. 247/2012.
3. Ne fanno parte, inquadrati nel ruolo legale, stabilmente i dipendenti ATERP abilitati a esercitare la professione legale e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Articolo 11- Comitato Tecnico e funzioni

1. Il Direttore Generale, il Direttore Tecnico, un Dirigente Tecnico del distretto territoriale di riferimento, il Direttore del Settore Regionale Tecnico Decentrato competente per la Provincia, il Sindaco del Comune interessato all'intervento in esame, tutti con possibilità di formale delega, si riuniscono in Comitato Tecnico, del quale il Direttore Generale assume le funzioni di Presidente ed esprimono i pareri obbligatori su:
 - a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
 - b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento Regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale;
 - c) richieste di autorizzazione al superamento di costo ammissibili.
2. Al tale Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un Funzionario dell'ATERP Regionale, nominato dal Direttore Generale.

Articolo 12 - Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza

1. È istituito presso l'ATERP l'Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L'Osservatorio deve riunirsi almeno due volte l'anno e la partecipazione è a titolo gratuito.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
 - a) il Direttore Generale dell'ATERP;
 - b) il responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza;
 - c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
 - d) rappresentanti della Prefettura e delle forze dell'ordine locali o loro delegati per distretti territoriali;
 - e) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali sindacali degli inquilini.

Articolo 13 - Partecipazione dell'utenza

1. L'ATERP determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.
2. Al fine di garantire un positivo e trasparente rapporto tra l'ATERP e le rappresentanze di cui al comma 1, l'ATERP promuove e favorisce la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini per la valutazione congiunta dei problemi di politica abitativa del territorio, attraverso la costituzione di una Consulta in ogni distretto territoriale.

La Consulta vede coinvolti direttamente gli inquilini riuniti in comitati, i comitati di autogestione e le rappresentanze sindacali per la raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, la valutazione dell'efficacia delle attività poste in essere dai distretti territoriali e per la responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio abitativo pubblico.

La Consulta si rapporta periodicamente con l'Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
3. L'ATERP adotterà una Carta Unica dei Servizi all'utenza.

TITOLO III - RAPPORTI CON LA REGIONE

Articolo 14 - Funzioni di indirizzo

1. L'ATERP agisce in conformità alle linee di indirizzo politico individuate dal Consiglio Regionale.
2. La Giunta Regionale determina le politiche e i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica. Nel rispetto di tali determinazioni, la Giunta Regionale esercita le funzioni di promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi, coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica; coordina nel territorio Regionale l'attività concernente l'edilizia residenziale pubblica di concerto con gli enti locali; indirizza l'attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti.

Articolo 15 - Vigilanza e controllo

1. L'ATERP invia annualmente alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale:
 - a) una relazione sull'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e delle attività svolte;
 - b) copia del Bilancio annuale e pluriennale, nonché del Rendiconto.

2. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita, per il tramite dei propri uffici, la vigilanza sull'amministrazione dell'ATERP e può disporre ispezioni e verifiche ai fini del monitoraggio delle attività e degli obiettivi dell'ATERP, ovvero ove ricorrano gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile.
3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale il Regolamento del personale e la pianta organica, il Bilancio annuale e pluriennale e il Rendiconto, il programma annuale delle attività, dotazione organica e sue variazioni, su programmi di alienazioni immobili a seguito di intervenuta Legislazione Nazionale e/o Regionale e sull'acquisto di immobili. L'accensione di mutui e prestiti è soggetta al parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio.
4. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'ATERP, la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta.
5. Il controllo di gestione è esercitato dall'Organismo di Valutazione Indipendente (OVI) della Performance della Regione Calabria ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 24/2013.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ATTIVITÀ DEI DISTRETTI TERRITORIALI

Articolo 16 - Organizzazione amministrativa dell'ATERP

1. In conformità alle vigenti leggi statali e regionali in materia, l'ATERP, entro 60 giorni dall'adozione dello Statuto, adotta i propri regolamenti di organizzazione disciplinanti le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, ispirandosi, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa che tengano conto, altresì, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. I regolamenti di organizzazione dei distretti territoriali di cui all'art. 2 dovranno tener conto del principio del municipalismo di esecuzione nel disciplinare attribuzioni e compiti spettanti sulla base della competenza territoriale. Essi riguardano, nelle aree tecnica e amministrativa, la gestione amministrativa delle attività relative al Personale, la manutenzione ordinaria e direzione lavori, i rapporti locativi e patrimonio immobiliare, fermo restando l'unitarietà e uniformità dei processi produttivi e l'ottimizzazione complessiva nell'utilizzo delle risorse umane.
3. Nel rispetto delle vigenti leggi statali e regionali in materia, il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla sua nomina, adotta gli atti di macro-organizzazione relativi all'ATERP e, conseguentemente, il primo documento di programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.

Articolo 17 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'ATERP si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti del comparto delle "Regioni - Autonomie locali", nonché da ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale.

TITOLO V - ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

Articolo 18- Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria dell'ATERP è attuata nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).
2. L'ATERP adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Articolo 19 - Strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione

1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione:
 - a) il Piano delle attività (o Piano programma), di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del bilancio di previsione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011;
 - c) il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.12 del decreto legislativo n. 118/2011, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - d) le variazioni di bilancio;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio, da predisporre entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
 - f) il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, che conclude il sistema di bilancio.
2. Il bilancio di previsione, l'asestamento e il rendiconto dell'ATERP sono:
 - a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione;
 - b) approvati annualmente dalla Regione nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale vigente;
 - c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nel proprio sito internet istituzionale e in quello della Regione.
3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, l'ATERP effettua specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta Regionale.

Articolo 20 - Bilancio di Previsione - Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. Il bilancio di previsione dell'ATERP viene presentato ogni anno solare, nei termini stabiliti dalla vigente normativa Regionale in materia di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. In caso di parere sfavorevole, il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica richiede all'ATERP le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse nel termine di 10 giorni. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette il bilancio al Consiglio Regionale per la successiva approvazione. Qualora il Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio vagli invece negativamente il documento di bilancio, richiede all'ATERP le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse nel termine di 10 giorni.
3. La Giunta Regionale, sulla base del bilancio trasmesso al Consiglio Regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie.
4. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi.

Articolo 21- Assestamento e variazioni di Bilancio

1. L'assestamento del bilancio dell'ATERP è presentato ogni anno solare, entro i termini stabiliti dalla vigente legge Regionale di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette l'assestamento al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. In caso di istruttoria negativa i Dipartimenti Regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di bilancio richiedono all'ATERP, per le rispettive competenze, le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Le variazioni al bilancio dell'ATERP sono soggette alla approvazione del Consiglio Regionale, previa rispettiva istruttoria da parte delle strutture della Giunta Regionale suindicate.

Articolo 22 - Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della gestione dell'ATERP, corredato dai relativi allegati è presentato entro il termine previsto dalla vigente normativa Regionale in materia di contabilità al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. La Giunta Regionale trasmette il Rendiconto al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. In caso di istruttoria negativa i Dipartimenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di bilancio richiedono all'ATERP, per le rispettive competenze, le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.

Articolo 23 - Patrimonio - Fonti di finanziamento

1. Il patrimonio dell'ATERP è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili ed immobili delle singole ATERP provinciali soppresse.
2. Le fonti di finanziamento dell'ATERP sono costituite da:
 - a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
 - b) canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei locali a uso diverso da quello abitativo;
 - c) alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;
 - d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
 - e) fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti alla tutela delle fasce più deboli e al superamento delle situazioni di particolare difficoltà abitativa;
 - f) contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o di terzi;
 - g) utilizzo di altre fonti di autofinanziamento e delle somme accantonate per TFR, da destinare, comunque, unicamente alle predette finalità;
 - h) utilizzo di aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di cassa, nei limiti di legge, ricorrendo anche ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico;
 - i) utilizzo di prestiti bancari o obbligazionari;

- j) ogni altra entrata prevista dalle leggi statali e regionali e comunitarie in materia e dall'articolo 3 del presente Statuto.
3. Le fonti del precedente elenco che prevedono indebitamento sono ammesse solo per il finanziamento di spese a investimento, previa approvazione della Giunta Regionale.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Norma transitoria

- 1. Il presente Statuto acquista efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere reso dalla competente commissione consiliare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 24/2013;
- 2. Fino alla prima approvazione della dotazione organica da parte della Giunta Regionale l'ATERP non potrà sottoscrivere nuovi contratti per l'assunzione di personale.

Articolo 25 - Norme Finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni statali e regionali in materia.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 154 della seduta del 29/04/2016.

Oggetto: Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ex art.7 L.R. 24/2013 – Adempimenti finalizzati ad assicurarne l'operatività.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Roberto Musmanno
Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore
(Ing. Giuseppe Iiritano)

Si attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 della legge regionale n.27 del 30 agosto 1996 ha disposto la trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) prevedendo l'istituzione di una Azienda in ciascuna delle 5 province della Calabria;
- l'art. 7 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013 ha previsto l'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, quale ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disciplinandone le competenze e gli organi;
- per gli adempimenti richiamati dalla norma di che trattasi prodromici alla istituzione della nuova Azienda è stato nominato un Commissario;
- con la DGR n. 2 del 18 gennaio 2016 è stato definito, in uno con l'adozione dello Statuto della nuova Azienda, da inviare alla Commissione Consiliare per l'ottenimento del parere di competenza, il percorso per l'adozione del decreto istitutivo dell'ATERP da parte del Presidente della G.R.;
- con DGR n. 66 del 2 marzo 2016, dopo l'acquisizione del predetto parere della Commissione Consiliare, è stato definitivamente approvato lo statuto dell'ATERP Unica Regionale e istituita l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica.

CONSIDERATO CHE

- il Commissario dell'ATERP ha avviato le attività propedeutiche alla costituzione della nuova Azienda, che dovrà tra l'altro unificare la gestione del patrimonio e del personale delle cinque aziende cessate, predisponendo gli schemi di bilancio preventivi quale compendio dei bilanci dei cessati enti al 31 dicembre 2015;
- il Commissario ha rappresentato le necessità approfondimenti istruttorio specifici in ordine alla situazione patrimoniale ed allo stato dei fascicoli relativi al personale, nell'ottica di istituire la nuova Azienda;
- è necessario rendere immediatamente operativa l'ATERP unica al fine di approvare il bilancio unificato di previsione 2016-18 e di evitare ritardi e disfunzioni nelle attività amministrative in corso di svolgimento.

RITENUTO

- pertanto necessario istituire l'Azienda al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e consentire il richiesto approfondimento istruttorio specifico sulla situazione patrimoniale e sullo stato dei fascicoli relativi al personale, prima di avviare la nomina degli organi della nuova Azienda;
- altresì necessario, di conseguenza, modificare la DGR n. 2 del 18.1.2016 nella parte in cui prevede che l'istituzione della nuova Azienda avvenga dopo l'individuazione del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori della stessa azienda.

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della presente deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.


SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. **DI MODIFICARE** la propria deliberazione n. 2 del 18.1.2016, dando mandato al Presidente della Giunta Regionale di adottare il decreto istitutivo dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica;
2. **DI STABILIRE** che il Commissario e i cinque revisori dei Conti, quest'ultimi in forma collegiale, proseguiranno la loro attività fino alla nomina del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti previsti dagli artt. 6 e 8 dello Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 2 marzo 2016;
3. **DI DARE INCARICO** al Commissario dell'ATERP di predisporre il bilancio di previsione 2016-2018 nonché di provvedere, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, alla ricognizione della situazione patrimoniale e alla ricostruzione dei fascicoli del personale delle cinque cessate aziende, nonché all'adozione dei provvedimenti di assegnazione dello stesso personale nella nuova Azienda;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 22 LUG. 2016 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n° 99 del 9 MAGGIO 2016

**OGGETTO: Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ex art.7 L.R. 24/2013 –
Adempimenti per l' avvio operativo.**

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
n. del.....

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- l'art 6 della legge regionale n. 27 del 30.08.1996 ha disposto la trasformazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) prevedendo l'istituzione di una Azienda in ciascuna delle cinque province della Calabria;

- l'art 7 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013 ha previsto l'istituzione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, quale ente ausiliario della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende provinciali, disciplinandone le competenze e gli organi;

- che la legge regionale n. 34 del 31 dicembre 2015 ha:

modificato l'art 3 della citata legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013, sostituendo il comma 11 con il seguente testo:

11. *“Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3,4, 6 del presente articolo”;*

- ha aggiunto i commi 12,13 e 14 che recitano testualmente:

comma 12 “i tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta Regionale.”

comma 13 “Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo art 7.”

comma 14 “Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le relative risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.”

- con D.G.R. n. 2 del 18.01.2016 è stato, tra l'altro, adottato lo Statuto dell'ATERP Unica dando mandato alla competente struttura in ordine alla trasmissione dello stesso alla Commissione consiliare al fine di acquisirne l'obbligatorio parere;

- la Competente Commissione Consiliare con parere n.14/10 del 15.02.2016 si è pronunciata positivamente sullo statuto condizionatamente alle modifiche indicate nello stesso parere;

- che con la citata D.G.R. n. 2 del 18/01/2016 ad oggetto “Attuazione articolo 7 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013. Istituzione per l'edilizia residenziale pubblica regionale”, si provvedeva, tra l'altro, a dare mandato al dipartimento della Giunta Regionale competente per materia, successivamente all'approvazione dello statuto della nuova ATERP regionale, ad avviare le procedure selettive necessarie all'individuazione del Direttore Generale e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del nuovo ente;

- che con D.G.R. n. 66 del 02.03.2016 è stato definitivamente approvato, lo Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale definendo, altresì, gli aspetti procedurali relativi all'adozione, da parte dell'ATERP unica degli schemi contabili, per come definiti dal D.Lgs 118/2011.

CONSIDERATO che nei termini di cui alla D.G.R. n.66 del 02.03.2016 il Commissario Straordinario dell'ATERP unica ha provveduto alla definizione:

- della situazione finanziaria ed economico - patrimoniale iniziale dell'ATERP unica, per come risultante dai rendiconti di gestione 2014 debitamente approvati dalle cinque Aterp giuste deliberazioni, rispettivamente, per Crotone n. 7 del 11 dicembre 2015, Catanzaro n. 17 del 04 dicembre 2015, Vibo Valentia n. 7 del 29 dicembre 2015, Reggio Calabria n. 16 del 29 dicembre 2015, Cosenza n. 22 del 29 dicembre 2015;

- dell'elenco dettagliato dei residui attivi e passivi, nonché della lista dei residui perenti e ridefiniti in seguito alla procedura del riaccertamento straordinario, ex art 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 giuste deliberazioni,

acquate dal Commissario Straordinario, rispettivamente n. 17 del 29 dicembre 2015 per l'Aterp di Reggio Calabria, n.23 del 29 Dicembre 2015 per l'ATERP di Cosenza, n. 18 del 04 dicembre 2015 per l'ATERP di Catanzaro, n. 13 del 29 dicembre 2015 per l'ATERP di Crotone e n. 08 del 20 dicembre 2015 per l'ATERP di Vibo Valentia;

CONSIDERATO, altresì, che, con nota prot. 53 del 29 aprile 2016, il Commissario ha trasmesso

- l'elenco dei dipendenti delle cinque ATERP con scheda riassuntiva per ognuno ;
- la ricognizione del contenzioso al 31.12.2015 relativamente alle sentenze esecutive e/o definitive di condanna da cui derivano espezioni debitorie sul bilancio dell'ATERP unica;
- l'elenco delle unità immobiliari da confluire nel patrimonio dell'ATERP unica;
- l'elenco dei beni mobili e strumentali;

CONSIDERATO, inoltre, che occorre stabilire la data di decorrenza, degli effetti contabili, civilistici e fiscali, conseguenti alla fusione delle cinque Aterp e alla costituzione del nuovo soggetto giuridico dell'Aterp Unica Regionale.

VISTO l'articolo 172 comma 9 del DPR 917/1986, TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), in base al quale con riferimento all'atto di fusione tra diversi soggetto giuridici si può stabilire che, ai soli fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse.

CONSTATATO che le cinque Aterp risultano avere operato nel corso di tutto l'esercizio 2015, e che essendo quest'ultimo l'ultimo esercizio chiuso, in base alla summenzionata norma del TUIR gli effetti fiscali e contabili sulla nascente Aterp Unica decorrono a fare data dal 01/01/2016.

CONSIDERATO che a seguito alla suddetta retrodatazione, all'01/01/2016, occorre procedere all'aggiornamento dei valori finanziari ed economico – patrimoniali iniziali, della nascente Aterp Unica Regionale, quali sommatorie delle risultanze contabili, alla data del 31/12/2015, per come risultanti dai rispettivi rendiconti di gestione delle sopresse cinque Aterp provinciali.

VISTO altresì l'art. 2504 bis del codice civile ai sensi del quale: “la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504” ovvero, per le società dal momento dell'iscrizione al registro delle imprese dell'atto di fusione.

CONSIDERATO che la nascente Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale è un ente pubblico non economico, in analogia a quanto definito dal suddetto art. 2504 bis del codice civile, gli effetti civilistici reali, conseguenti alla fusione delle cinque Aterp, decorrono a fare data dall'entrata in vigore del presente atto.

CONSIDERATO,

- che il Commissario ha rappresentato la necessità di approfondimenti istruttori specifici in ordine alla situazione patrimoniale ed allo stato dei fascicoli relativi al personale, nell'ottica di istituire la nuova Azienda;
- si rende necessario rendere immediatamente operativa l'ATERP unica al fine di approvare il bilancio unificato di previsione 2016-18 e di evitare ritardi e disfunzioni nelle attività amministrative in corso di svolgimento;
- con Deliberazione n. 154 del 29 aprile 2016, la Giunta Regionale ha, tra l'altro, modificato la Deliberazione di giunta Regionale n. 2/2016 nella parte in cui prevede che l'istituzione della nuova Azienda avvenga dopo l'individuazione del Direttore Generale e del Collegio dei revisori dei Conti della stessa Azienda;
- che la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 154/2016 ha stabilito che il Commissario e i cinque revisori dei Conti, quest'ultimi in forma collegiale, proseguiranno la loro attività fino alla nomina del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti previsti dagli artt. 6 e 8 dello Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 2 marzo 2016;
- la più volte citata Deliberazione n. 154/2016, ha dato incarico, inoltre, al Commissario dell'ATERP di predisporre il bilancio di previsione 2016-2018 nonché di provvedere, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, alla ricognizione della situazione patrimoniale e alla ricostruzione dei fascicoli del personale delle cinque cessate aziende, nonché all'adozione dei provvedimenti di assegnazione dello stesso personale nella nuova Azienda;

VISTI gli articoli 3 e 7 della legge regionale 24 del 16/05/2013 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

DECRETA

- 1) La premessa viene richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) è istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della Regione Calabria in materia di edilizia residenziale pubblica, mediante l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27, con conseguente estinzione delle stesse;
- 3) per l'effetto, sono conferiti all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale tutti i beni mobili, immobili, strumentali, ivi compresi quelli specificati negli elenchi di cui in premessa, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, degli enti accorpati;
- 4) di retrodatare alla data del 01/01/2016 i soli effetti contabili e fiscali, conseguenti all'accorpamento delle cinque Aterp provinciali;
- 5) di demandare alla costituita Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, l'aggiornamento dei valori iniziali di natura finanziaria ed economico - patrimoniale, quali sommatorie delle risultanze contabili, alla data del 31/12/2015, per come rilevabili dai rispettivi rendiconti di gestione delle soppresses cinque Aterp provinciali;
- 6) di prendere atto che gli effetti civilistici, con riferimento ai rapporti giuridici attivi e passivi verso i terzi acquisiti dall'istituita ATERP, decorrono a fare data dall'entrata in vigore del presente atto;
- 7) di stabilire che l'attuale Commissario e i cinque revisori dei Conti, nominati con Delibera di Giunta Regionale n. 16 del 05.02.2015, quest'ultimi in forma collegiale, continueranno a svolgere la loro attività fino alla nomina del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti previsti dagli artt. 6 e 8 dello Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 02.03.2016;
- 8) di demandare, al Commissario Straordinario, ing. Ambrogio Mascherpa, nominato, con il presente atto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/2013 con poteri, quindi, di amministrazione ordinaria e straordinaria (comma 1), il completamento di tutte le procedure di natura contabile e amministrativa atte all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, nonché alla definizione di tutte le procedure di natura fiscale e amministrativa necessarie al pieno funzionamento dell'istituita Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale;
- 9) di demandare altresì, al Commissario Straordinario, gli adempimenti relativi a tutte le annotazioni, iscrizioni, trascrizioni, volture presso gli uffici statali, locali, nonché con riferimento ad utenze per servizi;
- 10) di demandare al Commissario gli adempimenti, da definire entro il termine previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 164/2016, relativi alla ricognizione della situazione patrimoniale e alla ricostruzione dei fascicoli del personale delle cinque cessate aziende, nonché all'adozione dei provvedimenti di assegnazione dello stesso personale nella nuova Azienda;
- 11) di notificare il presente atto al Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità, al Dipartimento Bilancio, Finanza Patrimonio e Società Partecipate, al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e Controlli al Commissario Regionale dell'ATERP unica e a tutti i soggetti interessati;
- 12) Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL PRESIDENTE
On. Gerardo Mario Oliverio